

Oggetto: Assemblea straordinaria dei Soci di Riviera Trasporti S.p.A. del 3 luglio 2023. Ricapitalizzazione societaria mediante conferimento del complesso immobiliare denominato "Colonie di Nava". Espressione di voto

PREMESSO che:

- Riviera Trasporti S.p.A. è partecipata dalla Provincia di Imperia con una quota dell'84,44% del capitale sociale;
- in presenza di contenziosi con la Società, con domande giudiziali dalla stessa presentate al fine di ottenere un adeguamento annuo all'incremento dell'indice ISTAT per il periodo 2021-2022, il Consiglio Provinciale, con atto n. 54 del 15/11/2019 ad oggetto "*Trasporto Pubblico Locale - Contributo straordinario compensativo una tantum alla Società RT S.p.A. tramite conferimento di immobile di proprietà - Attuazione deliberazione di Consiglio provinciale n° 35 del 31/7/2019*" ha a suo tempo deliberato il riconoscimento, a favore di RT, di un contributo straordinario e una tantum nella misura di € 5.771.692,69 mediante assegnazione in proprietà del complesso immobiliare attrezzato già denominato Colonia "*Avv. Guido Roggero*" e Colonia "*Titta Novaro*", sito nel comune di Pornassio (IM), secondo le modalità definite con decreto del Presidente n. 43 del 15/04/2020;
- non essendosi verificate le condizioni previste per il conferimento, l'immobile non è stato trasferito;
- in seguito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 20/09/2021 ad oggetto "*Affidamento del servizio di TPL nella Provincia di Imperia. Anni 2022 e seguenti. - Modalità-Atto di indirizzo*", questa Amministrazione ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, che, "*tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella cosiddetta "in house" appare la più confacente al pubblico interesse*", e ha individuato in RT l'operatore cui affidare il servizio. Con l'avviso di preinformazione pubblicato in data 29/12/2021 sulla GUUE, ai sensi dell'art. 7 par.2, Reg. CE/1370/2007, la Provincia ha comunicato l'intenzione di procedere all'affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale, oggetto della delibera n. 34/2021;
- successivamente a tale decisione, lo stato di crisi della Società ha indotto gli Amministratori a presentare, il 27/09/2021, il ricorso per l'ammissione con riserva di Riviera Trasporti alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. (c.d. "concordato in bianco");
- tale istanza è stata accolta dal Tribunale di Imperia con decreto del 7/10/2021 con cui sono stati nominati i Commissari giudiziali ed è stato concesso ad RT un termine di 120 giorni, successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni, per il deposito della proposta e del piano concordatari;
- onde sostenere la fattibilità del proprio piano concordatario, con nota del 22 febbraio 2022, Riviera Trasporti ha richiesto alla Provincia di Imperia, Socio di maggioranza nonché Ente concedente il servizio di TPL, di dare corso all'affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico secondo la decisione assunta dal Consiglio Provinciale con la citata deliberazione

n.34/2021. A tal fine la Società trasmetteva all'Ente le "Linee-guida e principali assunzioni" del redigendo piano concordatario tra cui si prevedeva, tra l'altro:

- ✓ al punto 1) *Assunzioni in merito alle condizioni economiche del contratto di servizio*, che contemplava tre diverse ipotesi di strutturazione del nuovo affidamento del servizio, in scadenza il 31/03/2022;
- ✓ al punto 3) *Assunzioni in merito alle dismissioni di immobili e altri asset*, incentrato sulla alienazione di un immobile in Sanremo – Corso Cavallotti per un valore di € 8.000.000, con la precisazione che *"gli Enti preposti entro la data di deposito del Piano (25/3/2022) adottino gli idonei provvedimenti amministrativi affinché il cespite sia dotato di autorizzazione per il settore alimentare. In difetto, la versione definitiva del Piano non potrà considerare l'ipotizzato ricavo di otto milioni di euro, bensì un ricavo sensibilmente minore, con conseguente impatto sulla percentuale di pagamento offerta ai creditori"*;
- ✓ al punto 5) *Assunzioni in merito alla ricapitalizzazione della Società*, contenente una ipotesi di ricapitalizzazione finalizzata al miglioramento dei ratio di natura patrimoniale, basata sul conferimento nel capitale sociale di un cespite immobiliare noto come *"Colonia di Nava"*, in ragione dell'omologazione del concordato e subordinatamente ad essa;
- in riscontro a tale istanza la Provincia di Imperia comunicava a RT le seguenti condizioni economiche del contratto di servizio (nota n 6181 del 9/03/2022):
 - ✓ *mantenimento dell'importo già ora destinato per il contratto di servizi in essere, oltre a quanto dovuto a seguito della modifica intervenuta alla Legge Regionale n. 33/2013, a cui si potranno sommare le quote dovute dagli Enti Locali per effetto dell'Accordo di Programma per il periodo 2018/2027, nonché per servizi aggiuntivi di cui al già citato accordo di programma;*
 - ✓ *possibilità di ottenere ulteriori risorse per le annualità 2022, 2023 e 2024, per l'accordo di programma tra Regione Liguria e Val d'Arroscia, così come da nota della Regione Liguria del 03.03.2022, che per semplicità si allega, unitamente alla nota del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia assunta al prot. n. 5881 del 7/3/2022;*
 - ✓ *ed inoltre, se non fosse totalmente garantito il trasferimento ex art. 120 del D.E.F ...omissis...l'impegno ad un incremento del corrispettivo a carico della Provincia, per le annualità 2025 e 2026 pari ad euro 200.000 per ogni annualità;*
- con la medesima nota la Provincia confermava e comunicava altresì:
 - ✓ la propria disponibilità a valutare, in pendenza di omologa del concordato, *"l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio"*;
 - ✓ subordinatamente all'omologa del concordato, di poter procedere *"alla ricapitalizzazione della Società mediante conferimento di beni (cd. Immobile "Nava") ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del TUSP;*

- ✓ di poter procedere *all'affidamento in house del servizio, alle condizioni espresse nei punti precedenti;*
- ✓ di condizionare e subordinare tutti gli impegni assunti *“alla predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell’art.14, comma5, TUSP da parte di Riviera Trasporti S.p.A. che contempra il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni e che tale piano sia approvato dall’Autorità di Settore e comunicato alla Corte dei Conti come previsto dalla legge”*. Ciò in quanto la Società ha chiuso gli esercizi 2020 e 2021 in perdita e, come riportato nella relazione della Corte dei Conti del 31/01/2021 alla sezione Manifesta opacità dei documenti di bilancio degli esercizi 2019 e 2020 della società Riviera trasporti e inaffidabilità delle relative risultanze, *“ quanto meno per gli esercizi 2018 e 2019, l'emersione di un utile, peraltro di importo del tutto irrisorio, è chiara conseguenza della evidenziata sopravvalutazione delle poste di entrata relative ai crediti esaminati, o meglio della mancata registrazione delle componenti negative di costo necessarie a riportare il valore di iscrizione in bilancio dei crediti in questione al livello del previsto realizzo (come prescritto dall’articolo 2426 del codice civile). Che, a prescindere dai risultati economici positivi espressi dai relativi bilanci, la situazione economico-patrimoniale di Riviera Trasporti S.p.a. fosse assai drammatica e difficilmente sanabile anche in tali esercizi, è d'altronde dimostrato dagli altri dati riportati in tabella e tratti anch'essi dai documenti di bilancio. Essi, infatti, testimoniano inequivocabilmente il continuo accumularsi delle perdite riportate a nuovo alla fine di tutti gli esercizi e la progressiva erosione del patrimonio netto aziendale. Ciò posto, si ritiene che codesto Ente, allorché eventualmente dovesse trovarsi ad affrontare il tema di un possibile intervento finanziario a favore della società in questione, dopo le osservazioni segnalate al punto A) della presente nota (ma in realtà già a partire dalla acquisita conoscenza della recente sentenza del Tribunale di Imperia del 7 giugno 2021 che, seppur in prima istanza, ha accertato l'insussistenza del diritto all'adeguamento ISTAT sul contratto di servizio), con cui sono stati evidenziati chiari profili di inattendibilità proprio delle risultanze contabili anche dei bilanci 2018 e 2019, non possa più ignorare i reali termini economici e patrimoniali in cui si manifesta il grave stato di crisi aziendale attraversato da Riviera Trasporti S.p.a. “;*

DATO ATTO che:

- nel generale quadro sopra delineato, con deliberazione n. 8 del 14/03/2022, il Consiglio Provinciale procedeva ad approvare gli indirizzi dell’Ente per il concordato di Riviera Trasporti S.p.A. tra cui rileva, ai fini del presente atto, quanto segue:
 - ✓ *“in pendenza di omologa del concordato l’Amministrazione valuterà l’adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio”;*
 - ✓ *“l’Amministrazione Provinciale potrà procedere alla ricapitalizzazione della Società, mediante conferimento di beni (cd. Immobile “Nava”), ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 14, comma 5, TUSP, sospensivamente condizionato all’omologa del concordato come richiesto dalla Vostra Società”, ossia subordinatamente e condizionatamente “alla predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUSP da parte di*

Riviera Trasporti S.p.A., che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni e che tale piano sia approvato dall'Autorità di Settore e comunicato alla Corte dei Conti come previsto dal già citato TUSP”;

- ✓ *“a seguito dell’omologazione del concordato della Società, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento in house del servizio a Riviera Trasporti S.p.A., alle condizioni espresse nei punti precedenti”;*

TENUTO CONTO che, stante quanto sopra, nel comune intento di salvaguardare la continuità della propria Società, i soci Provincia di Imperia e Comune di Sanremo hanno, rispettivamente:

- provveduto all’affidamento emergenziale in via diretta a Riviera Trasporti del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 01.04.2022/ 31.12.2023, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, in quanto presupposto imprescindibile per l’affidamento c.d. *in house* del servizio stesso a RT (decreto del Presidente n. 43 del 30/03/2022 ad oggetto *“Affidamento emergenziale in via diretta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento CE 1370/2007, alla Società Riviera Trasporti S.p.A. del servizio di Trasporto Pubblico Locale nella Provincia di Imperia - anni 2022 – 2023”*);
- espresso l’assenso al programma di valorizzazione del cespite proposto dalla RT (immobile di Sanremo-Corso Cavallotti), adottando la variante al Piano urbanistico comunale vigente indispensabile per la valorizzazione del bene secondo le assunzioni del Piano concordatario, alienazione che potrà essere effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica con una base d’asta di € 8.000.000 (deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 31 del 27/05/2022);

PRESO ATTO che:

- con ricorso in data 28 marzo 2022 ai sensi dell’art. 160 della L. F., Riviera Trasporti S.p.A. ha depositato la proposta e il piano concordatario, corredati della prescritta relazione del professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 3, L.F. e dell’art. 186 bis, comma 2, lett. b) L.F. La stessa documentazione è stata aggiornata in data 04/04/2022, in modo funzionale all’apposita transazione previdenziale intercorsa con l’INPS, ex art. 182 ter L.F., necessaria a garantire la regolarità contributiva della Società, a sua volta essenziale per la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e, quindi, per la regolare prosecuzione dell’attività aziendale;
- il piano è stato redatto in conformità di quanto previsto dall’art.14, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016. Al punto 10.1 di detto piano, intitolato *Riequilibrio economico-finanziario della Società*, si legge che *“in esito agli interventi di risanamento nello stesso evidenziati, la Società potrà ripristinare il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, anche in considerazione di quanto previsto dall’art 14, comma quinto del D.Lgs. n 175/2016”*;
- nella propria Relazione ex art. 161, comma 3, e art 186 bis, comma 2, della L.F. del 28/03/2022, il professionista incaricato ha attestato la veridicità dei dati aziendali

esposti nella Domanda di concordato e nei suoi allegati, la fattibilità del Piano di sdebitazione esposto da RT e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano stesso;

ATTESO che:

- il bilancio al 31/12/2021 della Società si è chiuso con una consistente perdita di esercizio, pari a € 9.048.319 e un patrimonio netto negativo di € 8.429.133;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 21/12/2022 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 ed è stato deliberato il mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti nei seguenti termini : *“Mantenimento finalizzato all'affidamento del servizio di TPL secondo la modalità in house come stabilito dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 34 del 20/09/2021, subordinatamente alla omologazione del piano concordatario della Società e al rispetto delle condizioni e degli indirizzi definiti con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 14/03/2022”*;

RISCONTRATO che:

- il 23 dicembre 2022 i Commissari Giudiziari di Riviera Trasporti S.p.A. hanno depositato presso il Tribunale di Imperia la Relazione ex art. 172, comma 1, L.F.;
- sulla base dell'esito favorevole dell'Adunanza dei creditori chirografari svoltasi il 6.02.2023 (70,84% dei crediti chirografari ammessi al voto), in data 15/03/2023 il Tribunale di Imperia- Sezione Civile – Ufficio Fallimentare ha emesso il Decreto di ammissione al concordato di Riviera Trasporti S.p.A. e la comparizione delle parti ai fini dell'omologazione è fissata al 17/4/2023, successivamente prorogata al 20/07/2023;
- Il Consiglio di Amministrazione di Riviera Trasporti S.p.A., in ragione della necessità di attenersi alle linee guida del piano concordatario e pertanto confermando la necessità di divenire nella disponibilità del compendio immobiliare di proprietà della Provincia, già più volte citato, anche al fine del rafforzamento patrimoniale, il 20/3/2023 aveva già deliberato in merito (Verbale acquisto al prot. N. 8131 del 24/3/2023) alla necessità di convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti prevedendo all'ordine del giorno il seguente punto: *“Provvedimenti ex art. 2447 c.c.: Ricapitalizzazione della Società, con utilizzo delle riserve disponibili, azzeramento del capitale sociale e sua contestuale ricostituzione sino a € 5.008.695,75, con sovrapprezzo del 36,90%, mediante conferimenti da parte dei Soci in parte in natura e in parte in denaro, in misura proporzionale alle rispettive attuali quote di partecipazione, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale”* Che a breve, ed in vista del termine già fissato per l'udienza di omologa del concordato (20/7/2023) dovrà fissare la data di detta Assemblea straordinaria degli azionisti per gli argomenti di cui sopra;

RILEVATO che:

- con nota n. 6329 dell'8/03/2023, in attuazione della deliberazione consiliare n. 8/2022, questa Amministrazione ha trasmesso all'Autorità di Regolazione dei Trasporti il piano di risanamento di Riviera Trasporti, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione ex art.14, comma 5 del TUSP;
- il piano è stato altresì comunicato alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con nota n. 7916 del 23/03/2023;

PRESO ATTO che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con nota n. 4671/2023 del 24/03/2023 e successiva nota prot. n. 111654 del 4/5/2023, ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza dell'Amministrazione provinciale, motivatamente per l'assenza dei presupposti normativi per l'esercizio dei poteri conferiti alla stessa in materia. Ciò in quanto, diversamente da quanto osservato dalla Corte dei Conti:

a) la società interessata (RT) non ha "registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio";

b) l'Amministrazione controllante (Provincia di Imperia) non ha altresì previsto "trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti": il conferimento del bene per cui codesta Provincia ha richiesto l'intervento dell'Autorità (il c.d. Immobile "Nava") non è strumentalmente connesso con l'ambito oggettivo del contratto di servizio in capo a RT, in termini di svolgimento dei servizi di TPL interessati;

CONSIDERATO altresì che, in previsione del nuovo affidamento in house a RT l'Autorità dei Trasporti:

- ha evidenziato, per quanto di competenza, alcuni elementi del Piano di risanamento societario che necessitano di approfondimento da parte dell'Ente, al fine dell'osservanza del quadro legislativo e regolatorio vigente e delle legittimità delle scelte in capo all'Amministrazione. Si tratta, nello specifico, dei seguenti aspetti:

a) l'ambito di servizio, per il quale nel Piano non è ipotizzato alcun intervento di revisione dell'offerta, in termini di razionalizzazione degli attuali collegamenti di TPL alla luce dell'effettiva frequentazione, nonostante ne sia sottolineata la bassa redditività;

b) la copertura finanziaria necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto di Servizio (di seguito: CdS), in termini di:

b1. ricavi attesi, per i quali, nonostante le criticità enucleate dal Piano, non si prevede alcun intervento di revisione/adeguamento tariffario e si prospetta un recupero dei livelli pre-pandemici già nel 2024;

b2. compensazioni pubbliche, previste in continuità con i valori storici, sebbene nel Piano se ne sottolinei l'invarianza dal 2002;

c) gli esiti degli investimenti destinati al rinnovo del parco rotabile e del processo di contenimento del costo del personale, per i quali non risultano individuati i termini di effettivo efficientamento dei costi di esercizio;

d) il costo del gasolio, che appare sottostimato alla luce dell'andamento effettivo dei prezzi al consumo registrati nell'ultimo anno (oscillante intorno al 1,80 €/l, mentre il Piano ipotizza un costo medio di 1,31 €/l per il periodo interessato) e dell'attuale assenza di provvedimenti governativi di calmieramento dei prezzi;

e) l'introito derivante dalla prevista vendita dei 3 autobus Van Hool, residuali del c.d. "progetto idrogeno", che appare di difficile realizzazione, tenuto conto delle caratteristiche dei veicoli interessati (vetustà, precedente utilizzo) che potrebbero renderne difficoltosa la collocazione sul mercato;

- ha rimarcato la necessità di predisposizione di un adeguato Piano Economico-Finanziario, con la previsione di opportuni meccanismi di verifica periodica di eventuali scostamenti dei costi e ricavi attesi, con relativa revisione del medesimo PEF, al fine di garantire l'effettivo equilibrio economico-finanziario del CdS interessato e mantenerlo/ripristinarlo nel corso della vigenza contrattuale, nonché di consentire un'accurata programmazione delle risorse necessarie da parte della Provincia stessa;
- a seguito di quanto ricevuto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti l'8/3/2023, con nota del 19/5/2023 la Provincia di Imperia ha invitato Riviera Trasporti S.p.A. a fornire adeguate assicurazioni sui rilievi dell'Autorità e sopra evidenziati, necessari per poter, in seguito, procedere all'affidamento in house;
- sempre con nota del 19/5/2023 si è comunicato a Riviera Trasporti S.p.A. che gli atti propedeutici che questa Provincia dovrà assumere per il conferimento del compendio immobiliare "Nava" porranno quale condizioni, oltre a quella sospensiva dell'omologa del concordato, anche la rinuncia ai contenziosi pendenti nei confronti della Provincia di Imperia e più precisamente i seguenti giudizi giacenti presso: la Corte d'Appello di Genova, n. R.G. n. 645/2021 e Tribunale Civile di Imperia, n. R.G. 321/2016.
- In merito alle argomentazioni dell'Autorità per la regolamentazione dei Trasporti sulla necessità della loro autorizzazione ex articolo 14, comma 5 del TULPS ed al metodo di comportamento conseguente che questa Provincia dovrà attenersi, si rinvia al parere espresso al Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo il 12/6/2023;

PRESO ATTO, conseguentemente, che quanto sopra rende necessario, urgente ed improrogabile l'adozione di un atto di questa Provincia in merito alla ipotizzata ricapitalizzazione, quale conferma degli atti di indirizzo sino ad ora adottati a tale riguardo, onde addivenire al verificarsi delle suddette condizioni all'affidamento in house del servizio TPL della Provincia di Imperia;

CONSIDERATO che, nelle more dell'omologa del piano concordatario, con deliberazione n. 52 del 27/07/2022, il Consiglio Provinciale ha ritenuto di intervenire a tutela degli interessi dell'Ente approvando gli obiettivi e gli indirizzi strategici finalizzati al recupero delle condizioni di sana gestione e funzionalità della propria Società;

RISCONTRATO :

- come risulta dalla relazione del professionista incaricato di supportare l'Amministrazione in merito alla complessa situazione in cui versa Riviera Trasporti, *"la Società sta rispondendo positivamente agli indirizzi indicati ai punti a), b) e c) dalla deliberazione n. 52 del 27/07/2022"* (relazione del 20 marzo 2023, acquisita al prot. n. 7742 del 21/03/2023, agli atti);
- con riferimento alla gestione operativa del servizio l'Ufficio Trasporti, acquisiti i report della Società in data 30/11/2022, relativo al mese di novembre 2022, e in data 27 febbraio 2023 riguardante il periodo 01/12/2022 – 28/02/2023, con nota n. 8048 del 23/03/2023, agli atti, riferisce di aver provveduto ad applicare le penali previste dal contratto di servizio a fronte di irregolarità segnalate dagli utenti o dai Comuni, con particolare riferimento a *"Mancato esercizio del Servizio"* per complessivi €. 15.000,00, *"Tardiva o inadeguata informazione all'utenza relativamente alle Interruzioni di Servizio"* per complessivi €. 4.000,00; *"Mezzi non adeguatamente puliti"* e *"Incompleta o inesatta informazione all'utenza sui mezzi"* per complessivi € 2.400,00;

ATTESO che:

- si trova nelle condizioni di cui all'art. 2447 del Codice Civile ai sensi del quale *"se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il Consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il Consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della Società"*;
- il D.Lgs. 175/2016 ha introdotto all'art. 14 la disciplina sulla crisi d'impresa delle Società a partecipazione pubblica, volta a legittimare gli interventi di ripiano perdite e ricapitalizzazione di Società pubbliche, specificando divieti e limiti posti in capo ai soci della Società in crisi.

SOTTOLINEATO, come più volte ribadito dalla Corte dei Conti, che:

- il *"soccorso finanziario"* da parte di un'amministrazione pubblica in favore di Società partecipate risulta precluso nei confronti di soggetti privi di una seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione (cfr. tra le altre Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.106/2017/PSRE);
- a sua volta, l'effettiva possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione si può desumere esclusivamente dal progetto di risanamento aziendale richiesto dal TUSP, a garanzia del legittimo utilizzo delle risorse pubbliche;

RIBADITO nuovamente che:

- il piano concordatario è stato redatto in conformità di quanto previsto dall'art.14, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016. Al punto 10.1 di detto piano, titolato *Riequilibrio economico-finanziario della Società*, si legge che *"in esito agli interventi di risanamento nello stesso evidenziati, la Società potrà ripristinare il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, anche in considerazione di quanto previsto dall'art 14, comma quinto del D.Lgs. n 175/2016"*;

- nella propria Relazione ex art. 161, comma 3, e art 186 bis, comma 2, della L.F. del 28/03/2022, il professionista incaricato ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nella Domanda di concordato e nei suoi allegati, la fattibilità del Piano di esdebitazione esposto da RT e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano stesso;

l'Ente pubblico è tenuto a dare ampia motivazione della propria scelta di ricapitalizzazione. In particolare, nel caso di ricapitalizzazione necessaria per erosione del capitale oltre il minimo legale, l'Ente pubblico è tenuto a chiarire le ragioni per cui esso non si limiti a prendere atto dello scioglimento della Società;

- la scelta di ripiano e ricapitalizzazione deve essere ampiamente motivata sia in chiave positiva sia in chiave negativa; sotto il secondo profilo l'Amministrazione deve giustificare le ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare piuttosto che sciogliere (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 159/2014/SRCPIE/PRSE);

TENUTO CONTO, ai fini della ipotizzata ricapitalizzazione della Società da parte di questa Provincia, delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016, ed in particolare dagli articoli 5 e 8, a norma dei quali:

- l'aumento di capitale costituisce una modalità di acquisto delle partecipazioni societarie e il relativo provvedimento di autorizzazione deve essere soggetto alla procedura e agli oneri motivazionali previsti per l'acquisto delle partecipazioni;
- la motivazione analitica prevista dall'art. 5 riguarda la necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la compatibilità dell'intervento con le norme europee, in particolare quelle sugli aiuti di Stato;

DATO ATTO, con riferimento ai suindicati oneri motivazionali, che:

- Riviera Trasporti svolge un servizio pubblico essenziale;
- la partecipazione di questa Provincia in Riviera Trasporti risponde alle finalità istituzionali dell'Ente che esercita ai sensi dell'art.1, comma 85, lett. b) della L.56/2014 "*la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale*";
- il piano concordatario di Riviera Trasporti basa anche i suoi contenuti del Piano di ristrutturazione aziendale previsto dall'art. 14, comma 4, del TUSP in quanto la previsione degli amministratori e gli atti a corredo del concordato comprovano la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte;

- la seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione societaria si desume dal progetto di ristrutturazione aziendale, che risponde ai requisiti di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Inoltre occorre rilevare che l'eventuale adesione della Provincia di Imperia all'aumento di capitale di Riviera Trasporti mediante l'ipotizzato conferimento non costituisce contributo a fondo perduto, ma un investimento finalizzato a realizzare un'economicità ed un'efficienza della gestione dell'attività in capo alla Società;
- la ricapitalizzazione di Riviera Trasporti nei termini sopra indicati è strettamente funzionale all'affidamento *in house* del servizio di TPL a favore della Società stessa e conseguente alle decisioni assunte dal Consiglio Provinciale con la citata deliberazione n.54/2019;
- le motivazioni che giustificano la ricapitalizzazione della Riviera Trasporti piuttosto che il suo scioglimento sono contenute nel Decreto del Presidente n. 43 del 30/03/2023 di affidamento emergenziale del servizio alla Società.

VISTO l'articolo 2343-ter del codice civile, che prevede *“Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: (a) omissis; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla Società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla Società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità;*

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 536 del 16/09/2019 la Provincia ha a suo tempo incaricato l'Ing. Gian Luigi Petrini di redigere una perizia di stima del valore di mercato del Complesso immobiliare attrezzato già denominato Colonia *“Avv. Guido Roggero”* e Colonia *“Titta Novaro”* sito nel Comune di Pornassio (IM) frazione Nava- Strada Statale 28, n.3- descritto al NCEU al Foglio 10 mappale 5 e Foglio 10 Mappale 283, di proprietà della Provincia, oggetto di possibile conferimento;
- detta perizia, agli atti dell'Amministrazione, è stata aggiornata in data 20/01/2023 dal professionista medesimo su incarico della Riviera Trasporti, concludendo, limitatamente agli immobili oggetto di conferimento l'importo periziato di € 5.752.764,83;
- detta perizia è stata giurata in Tribunale dal Professionista e il competente ufficio Patrimonio, con nota n. 8301 del 27/03/2023, ha comunicato che non sussistono elementi tali per *“non ritenere veritiero il nuovo importo”*;

TENUTO CONTO che con deliberazione n.19/SSRRCO/QMIG/2022 la Corte dei conti in sezioni Unite ha precisato il perimetro applicativo dell'art. 5 del TUSP nella sua nuova formulazione,

circoscrivendone l'operatività ai soli casi in cui l'Ente pubblico, costituendo una nuova Società o facendo ingresso nel capitale di una Società già esistente, assume la qualità di socio. In particolare la Corte ha precisato come *“L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione”*;

VISTO l'art. 194 al comma 1 lett. c) del TUEL che prevede, tra le fattispecie ammesse per il riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del Consiglio, la ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

VISTO l'art. 8 del TUSP che prevede al comma 1: *Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.*

DATO ATTO che per le motivazioni sopra esposte, il presente atto con il quale si dispone l'acquisto di partecipazioni nella società RT già costituita, risulta analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del TUPS, ovvero la produzione di un servizio di interesse generale.

RITENUTO, pertanto di poter procedere alla ricapitalizzazione di Riviera Trasporti, come sopra illustrato, mediante l'adozione di apposita delibera consiliare, previa sottoposizione del relativo schema a forme di consultazione pubblica;

DATO ATTO che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 239 lettera b) n. 3 e n. 6) del T.U.E.L, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente deliberazione;

VISTO, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito con nota prot. n. delsulla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 239 lettera b) n. 3 del T.U.E.L;

DATO ATTO, altresì, che il testo della proposta della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Imperia, in ottemperanza all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede la sottoposizione degli schemi degli atti deliberativi in materia di acquisti di partecipazione, anche attraverso aumenti di capitale, a forme di consultazione pubblica;

TENUTO CONTO che non sono state presentate osservazioni a seguito di detta consultazione;

VISTO anche l'articolo 42, comma 2, lettera e) del TUEL in base al quale il Consiglio Provinciale ha la competenza ad adottare il presente atto, in quanto inerente la partecipazione a Società;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Dirigente F.F. del Settore Servizi generali – Sistemi Informativi riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1°

comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

VISTO che il Dirigente del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267/200 e smi;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- il Decreto del Presidente nr. 13 in data 06.02.2023 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2023/2025;
 - il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modiche ed integrazioni;
 - il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 - il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;
- la Legge n. 56/2014;
- il vigente Statuto Provinciale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di prendere atto, per quanto espresso in parte narrativa, che con l'omologazione del concordato di Riviera Trasporti da parte del Tribunale di Imperia, risulteranno soddisfatte le condizioni previste per la ricapitalizzazione societaria secondo gli indirizzi espressi con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 14/03/2022 ossia mediante il trasferimento del Complesso immobiliare attrezzato già denominato Colonia "*Avv. Guido Roggero*" e Colonia "*Titta Novaro*" sito nel Comune di Pornassio (IM) frazione Nava- Strada Statale 28, n.3- descritto al NCEU al Foglio 10 mappale 5 e Foglio 10 Mappale 283, di proprietà della Provincia;
2. di prendere atto del parere rilasciato dal collegio dei revisori dei conti in data.....
3. di autorizzare, per le motivazioni esposte, subordinatamente all'omologazione del piano concordatario di Riviera Trasporti da parte del Tribunale di Imperia, la proposta di aumento di capitale di Riviera Trasporti S.p.A. da liberarsi mediante conferimento del complesso immobiliare denominato "*Colonie di Nava*", meglio descritto in parte narrativa per un valore di euro 5.791.354,83.
4. di autorizzare, per le motivazioni già esposte, a subordinare il conferimento immobiliare, oltre che all'omologazione del concordato di cui al punto precedente, anche alla rinuncia delle

cause oggi in essere tra la Provincia di Imperia e Riviera Trasporti S.p.A. ed iscritte presso : la Corte d'Appello di Genova, n. R.G. 645/2021 e Tribunale Civile di Imperia, n. R.G. 321/2016.

5. di dare mandato al Presidente o persona dallo stesso designata a partecipare l'Assemblea straordinaria di Riviera Trasporti S.p.A. in concordato preventivo, al fine di esprimere voto favorevole alla richiesta di aumento di capitale finalizzato alla patrimonializzazione della Società mediante conferimento del compendio immobiliare da parte della Provincia già meglio sopra specificato e alla conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, come da presente atto;
6. di dare atto che il valore complessivo del complesso immobiliare denominato "*Colonie di Nava*" ammontante ad € 5.791.354,83 (valore arrotondato ai fini del conferimento in euro 5.790.000) risulta da perizia di stima giurata di professionista indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile e confermata dal Settore Patrimonio;
7. che il programma di ricapitalizzazione proposto dalla società, (come da comunicazione prot. n. 8131 del 24/3/2023) è il seguente:
 - (i) in considerazione della situazione patrimoniale al 31/12/2022, da cui emerge un deficit patrimoniale di -€ 8.423.131,20, ma, altresì, dell'effetto economico-patrimoniale positivo, conseguente all'omologazione del concordato, determinato dalla falciatura dei crediti chirografari, in misura pari a € 7.734.726,00, diminuito dell'effetto economico-patrimoniale negativo del conferimento immobiliare, che sconta imposte di registro, ipotecaria e catastale, per complessivi € 520.764,16, a carico della Società, con un effetto netto positivo pari a € 7.213.961,84, utilizzabile, unitamente all'utile al 31/12/2022, pari a € 6.005,80, a parziale copertura delle perdite a nuovo, complessivamente pari a € 16.932.908,90;
 - (ii) utilizzo delle riserve di rivalutazione, per l'intero loro ammontare, pari a € 6.482.407,81, a copertura del disavanzo di fusione, pari a -€ 46.662,91, ed a parziale copertura delle perdite a nuovo, per un importo di € 6.435.744,90, cosicché, in combinazione con quanto indicato sub a), residuino perdite per € 3.277.196,36;
 - (iii) azzeramento dell'attuale capitale sociale, pari a € 2.068.027,00, con conseguente ulteriore riduzione delle perdite a nuovo ad € 1.209.169,36;
 - (iv) contestuale ricostituzione del capitale sociale, attraverso l'emissione sino a n. 500.869.575 di nuove azioni del valore nominale di € 0,01 e, quindi, sino ad un ammontare di € 5.008.695,75, con un sovrapprezzo del 36,90%, ossia di € 0,00369 per azione e, quindi, sino ad un ammontare di € 1.848.208,75, finalizzato all'integrale copertura delle residue perdite a nuovo, conferendo, così, appropriata solidità patrimoniale alla Società e consentendo, nel contempo, una più chiara rappresentazione del capitale proprio aziendale;
 - (v) realizzazione dell'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo in parte in natura, mediante conferimento immobiliare, effettuato ex art. 2343-ter c.c., da parte del Socio Provincia di Imperia, per € 5.790.000,00, di cui € 4.229.364,50 a titolo di capitale sociale ed € 1.560.635,50 a titolo di sovrapprezzo, e in parte in denaro, da parte degli altri Soci, in misura proporzionale alle rispettive attuali quote di partecipazione, sino a complessivi € 1.066.904,50, di cui € 779.331,25 a titolo di capitale sociale ed € 287.573,25 a titolo di sovrapprezzo;
 - (vi) fissazione di un termine di 2 mesi dalla data di efficacia della delibera dell'Assemblea straordinaria, ai fini della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale e dell'eventuale opzione sulle azioni inoplate da parte dei Soci; nell'eventualità che entro tale

termine non venga sottoscritto l'intero aumento di capitale, previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

8. di dare mandato al Presidente o persona dallo stesso designata a valutare e votare eventuali modifiche non sostanziali alla proposta formulata da Riviera Trasporti S.p.A. in concordato preventivo, modifiche che potrebbero anche comportare una modifica sulle valutazioni contabili sopra effettuate in ragione del lasso di tempo intercorso dall'approvazione della precedente situazione economico patrimoniale
9. di stabilire che tutti gli oneri legati al conferimento, ivi comprese le parcelle notarili e gli oneri fiscali, siano a carico della Società;
10. di dare atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia, sezione Amministrazione Trasparente, Enti Controllati, Società partecipate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d bis), del D.Lgs. n. 33/2013, e di disporre la trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.